



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott. Salvatore CHIAZZESE Presidente

dott.ssa Adriana PARLATO Giudice relatore

dott. Raimondo NOCERINO Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.181/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69713** promosso dal
Procuratore Regionale nei confronti di: **BARTOLUCCIO Giovanni**,
(C.F.: BRTGNN70M22C351W, P.IVA: 01735990853), nato il 22 agosto
1970 a Catania, residente in Niscemi (CL), Via XX Settembre, 275 p.1;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Udito, nella pubblica udienza del 2 aprile 2025, il relatore, consigliere
Adriana Parlato, e il Procuratore regionale, dott. Pino Zingale;
Ritenuto in

FATTO

1. La Procura presso questa Sezione, con atto di citazione depositato in
data 8 novembre 2024 e notificato il 16 novembre 2022, ha convenuto
in giudizio il signor Bartoluccio Giovanni per sentirlo condannare al
risarcimento in favore dell'AGEA di un presunto danno erariale pari
ad euro 42.994,22.

2. L'azione contabile traeva origine dalla denuncia di danno contenuta

nella nota prot. 0243229 del 21 aprile 2023, con cui il Nucleo Operativo

– Sezione Operativa Volante e servizi di P.G. della Guardia di Finanza

di Gela segnalava l'ipotesi di indebita percezione da parte di

Bartoluccio Giovanni di contributi comunitari a carico del F.E.A.G.A.,

non spettanti in quanto ottenuti inserendo nelle relative “Domande

Uniche di Pagamento” terreni acquistati dall'ISMEA (Istituto di Servizi

per il Mercato Agricolo Alimentare) mediante una vendita con patto di

riservato dominio e successivamente rientrati nel patrimonio dell'ente

a causa dell'inadempienza contrattuale dell'acquirente giudizialmente

sancita.

3. Secondo la ricostruzione attorea, la vicenda si era articolata

attraverso i seguenti passaggi.

La compravendita citata, stipulata in data 14 dicembre 2005, aveva

avuto ad oggetto un fondo, sito in Gela, in contrada Priolo Soprano,

esteso catastalmente ha 60.14.10, censito al foglio 163 e composto delle

particelle nn. 160, 216, 239 285, 286, 287, 146, 147, 148, 150, 151, 115, 154,

201, 221, 222, 223, 224. 240, 241, 436, 438 e 441, ceduto a fronte a fronte

di un compenso pari ad euro 624.627,13, da corrispondersi in trenta

rate annuali di euro 27.889,55.

L'effetto traslativo si sarebbe verificato con il pagamento dell'ultima

rata del prezzo ma il compratore veniva immesso nel possesso del bene

alla data della sottoscrizione dell'accordo.

Il contratto, inoltre, prevedeva una clausola risolutiva espressa,

operante a seguito del mancato pagamento di due rate annuali di

prezzo.

Al verificarsi di tale evenienza, l'ISMEA, con atto di diffida del 28 novembre 2007, ingiungeva alla controparte il pagamento di quanto dovuto.

In seguito, il Tribunale di Caltagirone, accertato l'inadempimento contrattuale comportante la maturazione di un debito pari a euro 167.337,30, pronunciandosi con sentenza nr. 399/2018, R.G. n. 1039/2012 - Repert. N. 523/2018 del 16.07.2018, dichiarava la risoluzione del contratto di vendita; l'ISMEA comunicava al Bartoluccio la decisione in data 28 agosto 2018.

L'interessato, nel frattempo, secondo quanto risultava dai dati immessi nel portale SIAN, aveva inoltrato domande di ammissione di benefici a sostegno dell'agricoltura relativamente alle campagne 2018-2020.

In particolare, il presunto responsabile aveva presentato:

- per il 2018, la domanda unica n. 80261055406, abbinata alla scheda di validazione n. 80384619872;
- per il 2019, la domanda unica n. 90265954637, abbinata alla scheda di validazione n. 90379294888;
- per il 2020, la domanda unica n. 00264510280, abbinata alla scheda di validazione n. 00377013396.

Nel fascicolo aziendale risultavano inserite le particelle acquistate tramite l'atto risolto, censite al catasto dei terreni del Comune di Gela al foglio 163 nn. 115, 146, 147, 148, 150, 151, 154, 160, 201, 216, 221, 222, 223, 224, 239, 240, 241, 285, 286, 287, 436, e 438 (*cfr.* il doc. 2, alle pagg. 94- 95, pagg. 149-150 e 208 -209).

In relazione alle predette domande venivano concessi contributi in

misura rispettivamente pari a euro 13.391,78 per il 2018; a euro 13.231,03 per il 2019 e a euro 16.371,41 per il 2020, per un totale di euro 42.994,22 (*cf.* le pagg. 57 e 331 e ss. del doc.2).

Parte di tale somma veniva accreditata all'interessato, e, per il resto, veniva trattenuta dall'organismo pagatore per sanare debiti contributivi con l'I.N.P.S. e per recuperare contributi già erogati e non spettanti.

4. Sulla base del quadro descritto, il Pubblico Ministero presso questa Sezione invitava il percettore a presentare le proprie deduzioni in ordine ad un presunto danno corrispondente all'intero ammontare dei finanziamenti, asseritamente conseguiti mediante dichiarazioni non veritiere, rese intenzionalmente e riguardanti una superficie superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

5. L'invitato non si avvaleva delle facoltà di difesa preprocessuali; il requirente, pertanto, introduceva il presente giudizio confermando la contestazione preliminare e riferendo, inoltre, che la Procura Europea (E.P.P.O.) aveva instaurato il p.p. n. R. 428/2023 - I. 272/2023 CMS EPPO, riguardante la responsabilità dell'odierno convenuto per il reato di cui all'art. 640 *bis* c.p.

6. All'udienza del 2 aprile 2025 - non costituito il convenuto, il Procuratore regionale confermava le richieste formulate nell'atto di citazione.

Considerato in

Diritto

1. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia di Bartoluccio

Giovanni, che seppur regolarmente citato, non si è costituito.

2. Il presente giudizio ha per oggetto la pretesa alla restituzione dei contributi percepiti dal convenuto nel triennio 2018-2020, ottenuti, in base alla ricostruzione attorea, grazie ad un comportamento fraudolento, dolosamente preordinato alla loro indebita percezione (*cfr., ex pluribus*, sulla sussistenza della giurisdizione contabile, la sentenza di questa Sezione n. 776/2022).

3. Prima di esaminare il merito dell'azione occorre brevemente tratteggiare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento applicabile *ratione temporis*.

3.1. Al riguardo va precisato che per le campagne agricole a partire dal 2015 trovano applicazione il Reg. Ue 1307/2013 (recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio), il Reg. delegato (UE) 639/2014 della Commissione, integrativo del regolamento richiamato, e il Reg. di esecuzione (UE) 641/2014 della Commissione.

La disciplina che ne risulta riconosce all'agricoltore un contributo di sostegno al reddito calcolato sulla base della media dei contributi ricevuti negli anni precedenti ma, al contempo, continua a parametrare gli aiuti all'estensione della superficie aziendale, che deve ricomprendere terreni di cui l'istante dispone sulla base di titoli giuridici comprovanti la sussistenza di un diritto reale o personale di godimento previsto dall'ordinamento nazionale, restando irrilevante

la mera disponibilità materiale dei beni.

Proprio la necessità di dare certezza alla consistenza aziendale ha costituito la *ratio* ispiratrice della disciplina integrativa recata dall'art. 3, comma 1, lettera f), del d.P.R. n. 503/1999 oltre che da numerosi dai decreti MIPAAF e circolari adottate dall'AGEA.

3.2. Le ipotesi di decadenza dal beneficio e di ripetizione dal relativo importo sono disciplinate *ratione temporis* dall'art. 19, comma 2, del Reg. 640/2014, il quale prevede, per il caso di sovradichiarazioni, che *“se la differenza constatata è superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi”*.

Inoltre, l'inserimento nelle domande di particelle sulle quali l'istante non vanta alcun titolo rileva ai sensi dell'art. 60 del Reg. Ue 1306/2013, (applicabile dal 1° gennaio 2014 e mantenuto fermo dall'art. 19, comma 2, Reg. n.640/2014), che, introducendo una norma di chiusura, intitolata *“clausola di elusione”* stabilisce che *“Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.”*

3.3. Oltre che della normativa unionale occorre tener conto delle disposizioni nazionali di seguito richiamate.

Si fa riferimento, in primo luogo, all'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, che, in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazioni prevede che, qualora dal controllo delle predette

dichiarazioni, “emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”, ferma restando la responsabilità penale.

Inoltre, l’art. 3, comma 1, della legge n.898/1986 prevede che chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAGA e del FEASR, ferme restando le sanzioni penali e amministrative, è tenuto in ogni caso alla restituzione dell’indebito (cfr., sulla superiore ricostruzione, le sentenze di questa Sezione n. 235/2024; 538/2023 e 231/2023).

4. Ciò premesso, l’azione promossa dal Procuratore regionale è parzialmente fondata nei termini di seguito esposti.

4.1. In riferimento ai contributi percepiti per la campagna 2018, si rileva che la relativa domanda risulta inoltrata il 15 giugno 2018, cioè in una data antecedente alla pubblicazione della sentenza n. 399/2018 del 16.07.2018, dichiarativa della risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio stipulato il 14. 12. 2005, di cui in narrativa (cfr. la pag. 2 della nota 0243229/2023 della G.d.F.).

Al riguardo il Collegio osserva che - pur tenendosi conto della natura dichiarativa della pronuncia accertativa di un inadempimento elevato dalla volontà delle parti quale causa di operatività della clausola risolutiva espressa *ex art.* 1456 c.c. - la definitiva caducazione del titolo sul quale si fondava la disponibilità giuridica dei terreni ceduti dall’ISMEA, comunque, coincide con la pubblicazione della predetta

decisione.

Inoltre, l'interessato, secondo quanto risulta dagli atti di causa, ha acquistato la consapevolezza di aver perso la titolarità delle particelle in questione solo a seguito dalla comunicazione della sentenza del Tribunale di Caltagirone, inviatagli il 28 agosto 2018, dopo la presentazione della DUP.

In relazione alla prima delle annualità in contestazione, dunque, non si ravvisano i presupposti oggettivi e soggettivi per configurare la responsabilità contabile del Bartoluccio.

4.2. Per il resto, la linearità della prospettazione accusatoria non è smentita da alcuna prospettazione difensiva alternativa, posto che l'odierno convenuto non si è costituito.

Infatti, per il 2019, dalla scheda di validazione n. 90379294888, abbinata alla domanda unica n. 90265954637, e per il 2020, dalla scheda di validazione n. 00377013396 abbinata alla domanda unica n. 00264510280, risultano inserite le particelle oggetto della vendita con patto di riservato dominio stipulata con l'ISMEA per una superficie dichiarata come condotta pari ad oltre 60 ettari, a confronto di una superficie aziendale rispettivamente corrispondente ad ettari 79.68,20 e ad ettari 79.63, 85.

5. Pertanto, tenuto conto del quadro fattuale risultante dagli atti e delle coordinate normative sopra illustrate, il convenuto deve rispondere del danno erariale derivante dall'indebita percezione dei contributi relativi alle campagne 2019 e 2020, ottenuti mediante dichiarazioni non veritiere, ampiamente superiori alla soglia di rilevanza comunitaria,

rese nella piena consapevolezza dell'avvenuta risoluzione della vendita con patto di riservato dominio.

6. La presente condanna riguarda l'intero importo dei contributi percepiti per le campagne 2019 e 2020, rispettivamente pari a euro 13.231,03 e ad euro 16.371,41, con detrazione delle somme già recuperate in sede amministrativa.

Sul punto occorre precisare che devono essere scomputati unicamente i recuperi conseguenti all'accertato carattere indebito dei finanziamenti in oggetto non quelli effettuati per altre cause, trattandosi, in questo ultimo caso, di erogazioni che comunque hanno incrementato positivamente il patrimonio del convenuto (*cfr.* la nota contenente la segnalazione di danno a pag.5 nella parte in cui chiarisce che i recuperi sono stati effettuati al fine di sanare debiti contributivi con l'I.N.P.S. oppure riguardavano precedenti contributi non spettanti e gli allegati 8 e 9 alla nota della G.d.F. n. 0232249/2023).

7. In conclusione, ritenuta meritevole di parziale accoglimento la domanda formulata dal Pubblico ministero, il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore dell'A.G.E.A. di una somma pari a euro 29.602,44, corrispondente ai contributi indebitamente percepiti alle campagne agricole 2019 e 2020, con esclusione di quanto già recuperato in sede amministrativa, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria, calcolata secondo l'indice dei prezzi ISTAT, dalla data dei singoli pagamenti alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali sull'importo rivalutato, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

	10	
	8. Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dello Stato, come in dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda proposta dal Procuratore regionale, riconosce la responsabilità amministrativa del signor Bartoluccio Giovanni e, per l'effetto, lo condanna:	
	a) al pagamento in favore dell' Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AG.E.A.), della complessiva somma di euro 29.602,44 maggiorata della rivalutazione monetaria, dalla data di ciascun pagamento, alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;	
	b) al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro 202,98 (euro duecentodue/98).	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.	
	L'estensoreIl Presidente	
	Adriana ParlatoSalvatore Chiazzese	
	(f.to digitalmente)(f.to digitalmente)	
	Depositato in Segreteria nei modi di legge	
	Palermo, 24 giugno 2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	Dott.ssa Caterina Giambanco	
	(f.to digitalmente)	
	Originale sentenza€ 48,00 Originale sent. Esecutiva digitale€ 16,00 Diritti di cancelleria digitali€ 10,47 Totale spese€ 74,47 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente	

